

(N. 1873)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto col Ministro *ad interim* del Tesoro

(VANONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1951

Aumento da lire 480 milioni a lire 960 milioni del contributo annuale a favore dell'Unione italiana dei ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno.

ONOREVOLI SENATORI. Con legge 28 luglio 1950, n. 626, è stato concesso un contributo annuale di lire 480 milioni all'Unione Italiana dei Ciechi per l'assistenza alimentare dei ciechi civili in condizioni di maggior bisogno.

Con tale contributo l'Unione ha provveduto, nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51, al pagamento di un assegno mensile di lire 2.000 in favore di circa 20.000 ciechi civili più bisognosi d'assistenza, perchè privi di risorse economiche e di possibilità di lavoro in conseguenza della loro stessa minorazione.

Il sussidio, nell'esigua misura di lire 2.000 mensili, risulta però assolutamente insufficiente

a sopperire ai più indispensabili bisogni della vita, per cui l'Unione Italiana dei Ciechi ha prospettato la necessità che, in considerazione dello stato di estrema indigenza dei ciechi e dei loro particolari bisogni di cura e di assistenza, l'impegno venga raddoppiato.

In relazione alle inderogabili esigenze della categoria che giustificano l'accoglimento della richiesta, è stato predisposto l'unito disegno di legge col quale, allo scopo di consentire la miglioramento dell'assegno in parola, il contributo annuale, in favore dell'Unione, viene elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni e si determinano, nel contempo, i mezzi per far fronte alla maggiore spesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52 il contributo ordinario, concesso con la legge 28 luglio 1950, n. 626, all'Unione Italiana dei Ciechi per l'assistenza continuativa in favore dei ciechi in condizioni di maggior bisogno, è elevato da lire 480 milioni a lire 960 milioni annui.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge verrà fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante riduzione per un uguale ammontare dello stanziamento iscritto al capitolo 453 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.